

# **BVGer D-3107/2025 vom 4. April 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-04-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-3107\\_2025\\_d20250404](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3107_2025_d20250404)

FR: TAF D-3107/2025 du 4 avril 2025

IT: TAF D-3107/2025 del 4 aprile 2025

## **Regeste**

Ricongiungimento familiare (asilo) | Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 4 aprile 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è respinto.

### **E. 2**

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

### **E. 3**

Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

### **E. 4**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione:

### **E. 16**

dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) e non secondo il regime speciale della LAsi (cfr. ibidem), che l'età determinante per i figli inclusi in una domanda di concessione dell'asilo familiare è quella che sussiste al momento del deposito della domanda (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 2.4), che, nel caso in esame, sia B.\_\_\_\_\_ (nata il [...]) che C.\_\_\_\_\_ (nato il [...]) erano già maggiorenni al momento dell'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare, in data 24 gennaio 2025; che questa circostanza nemmeno è stata contestata dall'insorgente nell'allegato

D-3107/2025 Pagina 5 ricorsuale; che, nello stesso, egli censura la decisione unicamente per quanto concerne il caso del figlio C.\_\_\_\_\_, che, di conseguenza, la summenzionata fattispecie non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 51 cpv. 1 LAsi, per cui l'autorità – a ragione – non ha autorizzato l'ingresso in Svizzera dei figli ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare presentata dal padre, che il citato ricorso per ritardata giustizia è stato dichiarato inammissibile con sentenza del TAF del 3 settembre 2024, non avendo l'insorgente anticipato tempestivamente l'importo delle presunte spese processuali, che, in queste circostanze, quanto asserito dal ricorrente riguardo ad una presunta violazione dell'art. 8 CEDU non è analisi di competenza del presente Tribunale; che, tale questione sarebbe, se del caso, di pertinenza delle autorità competenti in materia di autorizzazione di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare ai sensi del diritto ordinario degli stranieri

(cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 3.6 e relativi riferimenti), che va infine osservato che l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo (cfr. art. 44 LStrI), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto dei figli a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha inoltre accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata,

D-3107/2025 Pagina 6 che avendo il Tribunale già statuito nel merito della presente vertenza, la domanda dell'insorgente, tendente all'esonero dall'anticipo delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), risulta priva d'oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

## **E. 21**

febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3107/2025 Pagina 7

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.